



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

11 maggio 2022

Indicazioni in merito al calcolo dell'importo a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale di vigilanza, l'Autorità ha rilevato alcune criticità in relazione alla determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso in cui la stazione appaltante abbia ritenuto di omettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o il progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici. Al fine di assicurare la corretta e uniforme applicazione delle disposizioni normative e favorire l'adozione di *best practice*, l'Autorità ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

L'articolo 23, comma 1, del codice dei contratti pubblici prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indichi le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. La norma consente, inoltre, l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

La questione appare di grande attualità ed interesse: il disegno di legge delega n. 2330 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 21 luglio 2021, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici, prevede tra i principi e criteri direttivi la «*significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei*



progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione dell'attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici».

Nelle more del completamento del quadro normativo di riferimento, l'Autorità ritiene opportuno intervenire in materia, al fine di scongiurare errori od omissioni nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

A tal fine, si precisa che le Linee guida n. 1 recanti «*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*», parte III, punto 2, evidenziano la necessità di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, nonché l'obbligo per la stazione appaltante di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, e il divieto, nel rispetto del principio dell'equo compenso, di richiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle che sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

Come più volte rilevato dall'Autorità, da ultimo nel Parere di precontenzioso n. 36 del 26/1/2022, «*l'attività di progettazione ha come obiettivo il raggiungimento di un prodotto unitario: il progetto costituisce un unico processo tecnico logico-descrittivo che, sviluppandosi senza soluzione di continuità, parte dalla individuazione delle esigenze e dei bisogni della stazione appaltante e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici necessari a definire ogni dettaglio dei lavori. I tre livelli di progettazione previsti dalla norma sono quindi da considerare come tappe di un unico processo identificativo e creativo, in corrispondenza delle quali vengono definiti compiutamente specifici aspetti: individuazione, tra più soluzioni, di quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire (progetto di fattibilità tecnico ed economica); compiuta individuazione dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante (progetto definitivo); dettaglio dei lavori da realizzare e relativo costo, in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo (progetto esecutivo)*».

È opportuno chiarire che, quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello successivo che, come espressamente prescritto dal comma 4 dell'articolo 23, deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione. La stazione appaltante, quindi, è onerata della determinazione e della pubblicazione dell'elenco dettagliato delle prestazioni richieste, relative ai singoli livelli di progettazione, da cui potranno essere escluse, in caso di omissione di livelli progettuali, le sole prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti i concorrenti.



Ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi. Diversamente opinando, si incorrerebbe nella violazione del principio dell'equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all'articolo 36 della Costituzione.

L'articolo 4 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, delinea la formula da applicare ai fini del calcolo del compenso, mentre gli articoli 2 e 3 del medesimo decreto stabiliscono i parametri generali da impiegare nella formula medesima. Tra questi, è indicato il parametro "Q", distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e individuato, nella tavola Z-2 allegata al decreto, per ogni singola prestazione eseguita in ciascun livello di progettazione.

Nello specifico caso di omissione dei livelli progettuali, le prestazioni riconducibili ai livelli di progettazione omessi sono remunerate applicando il parametro "Q" di specificità della prestazione proprio del livello progettuale di riferimento (livello omesso). La fusione dei livelli progettuali, infatti, non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo. Ciò, in quanto le voci di parcella computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali e, pertanto, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale. Fa eccezione il caso in cui, per la prestazione riconducibile al livello esecutivo, sia previsto un parametro "Q" più elevato rispetto a quello riferito alle medesime prestazioni eseguite nei livelli di progettazione inferiori.

Nel calcolo dell'importo a base di gara, le stazioni appaltanti devono considerare, altresì, che alcune particolari prestazioni potrebbero ripetersi in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi progettuali, richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive. In tali casi occorre, quindi, considerare che la remunerazione della prestazione professionale per ciascuna fase progettuale potrebbe comportare una sovrastima della parcella.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 maggio 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente